

## Appunti sulla confraternita dei tessitori di lino di Crema nel Cinquecento

*Il saggio si propone di avviare una prima analisi sulla confraternita dei lavoratori del lino di Crema nel Cinquecento. Dando particolare spazio all'edizione degli statuti del 1544 e delle successive modifiche, ricostruisce l'ambito e i modi dell'istituzionalizzazione della confraternita, i suoi organi e le sue funzioni nel rapporto con la locale "arte" del lino.*

«Il traffico con il quale si sostenta così numerosa plebe consiste per il più nell'arte del lino, fabricandosi quantità grandissime di certe telle vergate per mercancia, mantilli et filli bianchi, nel che s'impiegano persone di ogni conditione, essendovi cinquecento et più telleri che lavorano di continuo in queste merci»<sup>1</sup>

Obiettivo di questo breve saggio è proporre alcune prime riflessioni sulla confraternita dei tessitori di lino di Crema, dando spazio e voce ai vari attori che andarono formandola e riformandola nel corso del Cinquecento. La lavorazione del lino fu, in effetti, una costante della storia economica cremasca, in termini di produzione della materia prima, trasformazione e commercio<sup>2</sup>, soprattutto con Genova, e proprio nel XVI secolo l'attività tessile rivestì un ruolo di primaria importanza, che andò ridimensionandosi nei secoli successivi. Le ragioni di questo declino sono state ritrovate nella crescente pressione fiscale veneta e in specifico nella perdita delle esenzioni sulla produzione dei lini, prima ad opera del comune di Crema, poi della stessa Serenissima, e nei noti e diffusi processi d'età moderna di «ritorno alla terra» e di propensione al rifugio nella rendita<sup>3</sup>. Inserendosi in questo quadro, qui si vuole analizzare un aspetto fin ora poco considerato, dedicandosi alla confraternita dei lavoratori del lino, intitolata a S. Marco e fondata nel 1544, che si configurò nell'immediato come una corporazione, divenendo il punto di riferimento per la lavorazione del lino nel territorio cremasco<sup>4</sup>. In specifico si vuole delineare come e in quale ambito si istituzionalizzò la confraternita, quali erano i suoi organi e le sue funzioni e quale il suo rapporto con l'«arte» del lino; il tutto, accompagnando a questa breve sintesi, l'edizione degli statuti e delle successive integrazioni proposte dalla confraternita, così da offrire parte dei

- 1 *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, vol XIII, Milano 1979, p. 94 relazione di Nicolò Bon, 24 aprile 1599.
- 2 Sulla lavorazione del lino si veda W. PANCIERA, *Filatura e tessitura domestiche: lana, lino e canapa*, in G.L. FONTANA, U. BERNARDI (a cura di), *Mestieri e saperi fra città e territorio*, a cura di, Vicenza 1999, pp. 103-122.
- 3 Tra l'ampia bibliografia sul tema, solo per citare coloro che si sono occupati del cremasco, si vedano F. SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, Milano 1859, vol. II, pp. 76-81 e P. LANARO, *Introduzione alle relazioni dei provveditori di Asola e Orzinuovi e dei podestà e capitani di Crema*, in *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, vol XIII, Milano 1979, pp. XV-LII.
- 4 Sul labile confine tra associazionismo di matrice religiosa, mutua assistenza e difesa di gruppi di lavori si veda M. GAZZINI, *Confraternite/Corporazioni: i volti molteplici della schola medievale*, in D. ZARDIN (a cura di) *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea*, Roma 1998, pp. 51-71. Sul storiografia confraternale ha prodotto moltissimo, anche se meno in ambito storico economico, e per tanto si rimanda alle sintesi di M. GAZZINI, *Bibliografia medievistica di storia confraternale*, in «Reti Medievali. Rivista», n. 1/2004, EAD., *Le confraternite italiane: periodi, problemi, storiografie*, in EAD., *Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano*, Bologna 2006, pp. 22-57 e EAD. (a cura di), *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze 2009.

pochi ma preziosi documenti ancora conservati su questa istituzione<sup>5</sup>. L'obiettivo è di mettere a disposizione uno strumento che, accompagnato da future indagini, soprattutto tra i rogiti notarili, potrà permettere di definire il ruolo giocato dalla confraternita nel determinare o ritardare le sorti del linificio cremasco, questione troppo complessa da dirimere in queste pagine, soprattutto per la qualità e quantità dei documenti fin qui ritrovati.

In effetti, tra gli storici dell'economia, il dibattito attorno al ruolo delle corporazioni nelle società preindustriali è ancora molto fervente, soprattutto perché negli ultimi anni si è profondamente rivisto il giudizio negativo su queste istituzioni. Fino a non molto tempo fa la discussione attorno alle corporazioni verteva essenzialmente su due opposte visioni: da un lato queste istituzioni erano interpretate come essenziali intermediari, dall'altro erano considerate dei semplici cartelli monopolistici. La recente revisione sul tema ha invece tentato di abbandonare queste visioni ideologiche, per ritornare alla complessità del funzionamento delle corporazioni, la loro diffusione e il loro effettivo ruolo nelle economie locali e regionali<sup>6</sup>. Come anticipato in questa sede non si potrà fornire una risposta in tal senso, ma iniziare a proporre un percorso d'analisi utile allo scopo.

La confraternita istituita a Crema nel 1544 aveva come obiettivo quello di riunire coloro che si occupavano della trasformazione della materia prima, quasi certamente coltivata in gran parte nel territorio cremasco e poi commerciato dalla locale corporazione dei mercanti<sup>7</sup>. Si trattava di quei cittadini, proprietari di telai, che nelle proprie botteghe, assoldando garzoni, producevano le tele e i panni di lino. Leggendo i capitoli del primo statuto appare non erraneo che alla nascente istituzione fu attribuito il nome di «confraternita», giacché all'apparenza il suo scopo principale era quello della mutua assistenza a favore dei confratelli che per malattia o altre ragioni fossero occorsi in stato di necessità (I, 4)<sup>8</sup>. La «regola» prescriveva, in effetti, precise indicazioni riguardo il comportamento da tenersi in caso d'indigenza o morte di un confratello (I, 7, 9, 16). Pur vincolando il sistema d'accesso all'ap-

provazione dei due terzi dei membri, la confraternita riconosceva negli stessi statuti la presenza di un'«arte» dei lavoratori del lino, esterna e altra rispetto all'istituzione (I, 3).

Per svolgere tale compito d'assistenza si stabilì di dotare l'ente di un priore, quattro consiglieri e un tesoriere, in carica per sei mesi. Tali funzioni dovevano essere svolte a turno da tutti i membri (I, 12, 13, 15). Altrettanto s'indicò come raccogliere il capitale utile al funzionamento della confraternita, essenzialmente basato sul versamento di una quota mensile da parte dei confratelli e sul vincolo di destinare parte dei lasciti testamentari alla morte (I, 4, 5, 16). A tal proposito gli statuti furono ben attenti a delimitare l'ambito di formazione e gestione del patrimonio, da intendersi come «privato» dei confratelli, che erano membri di un'istituzione laica, seppur d'ispirazione religiosa<sup>9</sup>. Si prescrivevano infine delle sanzioni per i membri che non avessero aderito onestamente agli scopi della confraternita o allo svolgimento della propria attività lavorativa (I, 9, 10, 11). Approvati gli statuti, si procedette all'elezione del priore (Francesco Cazzulano), dei quattro consiglieri (Zuan Maria Pompian, Hieronimo da Getto, Bartholomeo di Boldi e Zuan Maria Cazzulan) e del tesoriere (Austino Patrino)<sup>10</sup>.

L'istituzione della confraternita ebbe tuttavia esiti diversi da quelli proposti, forse solo formalmente, nei primi statuti, tanto che presto divenne l'organo principale d'organizzazione, giurisdizione e controllo della lavorazione del lino in città e nel territorio. Il suo ruolo mutò in modo talmente rapido che nel giro di due anni fu necessario sottoporre nuovi capitoli all'approvazione del capitano e podestà locale e delle autorità della Serenissima, che certificassero il nuovo status<sup>11</sup>. La questione non è di poco conto, poiché non si trattò semplicemente di modificare piccole procedure di funzionamento dell'ente o definire nuove sanzioni per i membri. Lo scopo principale di questi nuovi capitoli fu di allargare i confini della giurisdizione della confraternita, che ormai poteva a tutti gli effetti essere definita «corporazione». Il pagamento della quota mensile, aumentata rispetto ai primi statuti (II, 1), fu preteso, infatti, non solo dai membri della confraternita ma da tutti i praticanti dell'«arte», tanto che i soldi raccolti non servivano solo a sostenere i confratelli indi-

5 I documenti sono conservati nell'Archivio Storico Comunale di Crema (d'ora in poi ASCre), *Archivio della Confraternita de' Tessadri de Panni di Lino*, cart. 1. Qui si ritrova un unico registro (17x23 cm) di 91 ff., dei quali tuttavia alcuni mancanti e parte bianchi (dal f. 64 r. al f. 87 v.), in parte pergameneo (dal f. 1 r. al f. 24 v.) con Indice delle parti e dei capitoli ai ff. 89 r. e v.

6 Sul tema si rimanda alle considerazioni e all'ampia bibliografia internazionale in A. CARACAUSI, *Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia 2008 e L. MOCARELLI, *Guilds Reappraised: Italy in the Early Modern Period*, in «International Review of Social History», n. 53/2008, Supplement, pp. 159-178. Al primo volume si rimanda inoltre per l'ampia bibliografia sul settore tessile nei territori della Serenissima e per la recente riconsiderazione del «modello» veneto di sviluppo del settore secondario e di regionalizzazione economica.

7 F. SFORZA BENVENUTI, *Storia di Crema*, cit., vol. II, pp. 80-82

8 Nel rimando ai documenti in appendice, con il numero romano si indica il documento, con quello arabo il capitolo dello statuto o della modifica.

9 Le confraternite laicali si trovano in una situazione ibrida, tra diritto ecclesiastico e civile, che proprio nel Cinquecento si tenta di risolvere a favore della Chiesa, soprattutto dopo il Concilio di Trento, anche se con risultati non sempre in linea con i dettami conciliari. A tal proposito si rimanda ad A. TORRE, *Il consumo di devozioni*, Venezia 1995.

10 ASCre, *Archivio della Confraternita de' Tessadri de Panni di Lino*, cart. 1, ff. 4 v. e 5 r. Per ognuna delle cariche fu proposta una rosa di candidati, elencati nel documento, indicando al margine i voti favorevoli e contrari ottenuti.

11 Sul ruolo del ricorso alle magistrature e tribunali d'antico regime con obiettivi certificatori si veda R. AGO, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Roma 1998; R. AGO, S. CERUTTI, *Premessa*, in «Quaderni storici», 101, pp. 307-314 e S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Torino 2003.

genti, ma chiunque dell'intera cerchia dei lavoratori del lino si trovasse in difficoltà (II, 6). Oltre che per l'ente, i denari raccolti andarono a formare un'entrata per la camera fiscale veneziana e in tale prospettiva il ruolo e le forme di controllo della confraternita si consolidarono (II, 3). Di più, la stessa facoltà di esercitar la professione in futuro fu vincolata alla richiesta d'iscrizione alla confraternita, dietro pagamento di dieci soldi, decretando per tanto un controllo determinante dell'istituzione sul destino del settore (II, 7). La sua funzione centrale fu, del resto, confermata dal divieto per chiunque di divulgare le decisioni prese nelle adunanze dell'istituzione ed è noto quanto le informazioni sono importanti in ambito economico (II, 2)<sup>12</sup>. Lo stesso valga per il nuovo ruolo affidato alla confraternita nei confronti di chi svolgeva la professione in modo fraudolento o non consono alla buona reputazione dell'«arte» (II, 3, 12)<sup>13</sup>, così come per la sua funzione di convalida delle misure (II, 13). Le nuove funzioni richiesero tuttavia anche un adeguamento degli organi d'amministrazione dell'ente. Con i nuovi capitoli si definirono alcune importanti novità che segnarono questo nuovo ruolo, in specifico decretando l'esenzione dai «carichi» per il priore, sindaci e scrittori (II, 5), compensato da un periodo di contumacia per chi avesse già svolto una di queste funzioni (II, 4) e riformato infine nel 1569 prolungando la durata in carica da 6 mesi a un anno<sup>14</sup>. Così come gli orizzonti giurisdizionali, anche gli organi di governo si erano tuttavia allargati. I consiglieri erano così passati da quattro a dodici, assumendo il nome di sindaci, e si stava sempre più formalizzando la necessità di un consiglio ristretto, in sostituzione dell'assemblea dei confratelli, ormai evidentemente troppo numerosi (II, 16). Questo consiglio doveva essere composto dai 12 sindaci, dal priore e da due confratelli per ogni porta della città, anche se presto si ridusse ai primi 13<sup>15</sup>.

Il nuovo corso della confraternita/corporazione fu esplicitato infine con la riforma del 1569, con la quale fu tolta facoltà a chiunque di installare un telaio o lavorare il lino senza il consenso dell'istituzione (III, 2) e decretando l'esclusione perentoria dal governo dell'ente di chiunque non professasse l'«arte», sotto la più o meno veritiera accusa di malgoverno nei decenni precedenti (III, 3). Del resto dalla fine Cinquecento la confraternita dispose di un proprio e articolato apparato fiscale, segno evidente che l'istituzione controllava ormai a pieno l'esercizio di questa professione a Crema e nel suo territorio<sup>16</sup>.

12 Sul tema, tra i più recenti, si vedano i saggi in «Quaderni Storici», n. 124/2007.

13 Al cap. 12 si oppose tuttavia la Serenissima ricordando che l'esproprio per danno dei beni doveva rimanere prerogativa dei rettori locali, non della confraternita (ASCRe, *Archivio della Confraternita de' Tessadri de Panni di Lino*, cart. 1, ff. 10r.-11r). Questa prerogativa fu concessa alla confraternita solo nel secondo Seicento (*Ibidem*, 21 marzo 1667, f. 33 r.)

14 Nel Seicento, inoltre, i priori ottennero il riconoscimento del salario di 25 lire annue.

15 ASCRe, *Archivio della Confraternita de' Tessadri de Panni di Lino*, cart. 1, 10 marzo 1569, ff. 14 r.-16v.

16 ASCRe, *Archivio della Confraternita de' Tessadri de Panni di Lino*, cart. 1, 23 dicembre 1568 f. 11 v., 29 aprile 1646 f. 21 r., 15 aprile 1653 f. 25 r., 25 novembre 1674 ff. 39 r.-41 v.

---

### Legenda:

/	fine riga
//	fine pagina
[1 r.]	numero originale di pagina del registro
(1)	numero del capitolo, ove non indicato nell'originale
r.	recto
v.	verso

---

## Documento I

### Statuto della confraternita dei tessitori di panni di lino, intitolata a S. Marco. 1 maggio 1544 (ff. 1 r. – 4 r.)

[1 r.] Al<sup>17</sup> Nome de Dio<sup>18</sup>; et della gloriosa madre vir- / gine Maria; et del beato Evangelista Santo / Marco; Adi primo maggio del M.D.XLIII / in Crema nella salla della schola di Sancto Joseph / sotto el regimento del Clarissimo Domino Laurentio da Mula / per l'illustrissima Ducale Signoria nostra di Venetia dignissimo Podesta; et Capitano / di Crema; Per divina inspiratione con licentia del predicto Clarissimo / Rettore si sono ridotti tutti li infrascritti; che esercitano / l'arte del tessere pano de lino et tovaglie<sup>19</sup> in ditta terra con animo / di levar una compagnia; et fraternita sotto el vexillo / dell'antememorato glorioso Evangelista, con li capitoli; obligazioni / legationi; et ordini infrascritti; con liberta di aggiorner / et corregier, secondo parera alla più parte di fratelli per / honore de Dio<sup>20</sup>; et beneficio et exaltatione della compagnia et fraternità predetta: ~ /

(1) Primo che non se habbi a far deliberatione ne accettazione al- / chuna se non serà adunato almeno la mità di fratelli; / Et non s'intendi accettato alchuno; ne fatta alchuna

de- / liberatione; se non serà accettato; de- liberato; et testimonia- / to<sup>21</sup> per la maggior parte; et la maggior parte s'intende / almeno li doi terzzi delle balote; Et quando farnno //<sup>22</sup> [1 v.] la loro congratione generale debbano dimandar licentia al Clarissimo / Rettore che serà per tempo:~ /

(2) Che cadauno debba giurar fedeltà all'Il- lustrissima Signoria di Venezia; et ditta / compagnia; et sempre proponere; trattare; racordare; et favo- / rir tutte quelle cose; che serano giuste; et honeste, a honor de / Dio; et beneficio; et comodo della fraternita; et non trattar se / non materia; et cose a quella pertinente: ~ /

(3) Che s'alchuno altro; che sia della detta arte vora entrar in dit- / ta fraternita debba esser proposto alla detta fraternita; et ba- / lotato secondo la forma predicta cioè; che sia accettato almeno per li / doi terzzi; et accettato che sera; debba pagar libra meza de / cera alla compagnia, per sua intrata: ~ /

(4) Che cadauno della detta compagnia deb- ba pagar quatrini doi al / mese alla fraternita da esser spesi in soventione de poveri fratelli / di essa compagnia; et altre cose necessarie per quella secondo / parerà al Prior; et consi- glieri di essa fraternità: ~ /

(5) Che cadauno fratello in tempo della sua morte; o quando dispo- / nera delle cose sue per testamento; o altrimenti, sia obligato / lassare a detta compagnia soldi diexe: ~ /

(6) Che se per l'advenir la detta fraternita au- gmentasse in facultà; / et credito cosi de beni mobili: come stabili; et cosi per via de // [2 r.] legati; et lassi; come per via de acquisti et per ogn'altro modo: / quelli tutti, s'intendino

17 La "A" capolettera è molto più grande rispetto alle altre lettere (occupa lo spazio di 4 righe di testo) ed è decorata sullo sfondo con la rappresentazione di un santo, verosimilmente S. Marco, intento a scrivere con la mano destra su di una pergamena e ad indicare con la mano sinistra il sole, rappresentato nel angolo del riquadro, seduto e appoggiato sul dorso di un leone.

18 Tutto in maiuscolo nel testo.

19 «et tovaglie» aggiunto al margine sinistro con rimando (^) nel testo.

20 Tutto in maiuscolo nel testo.

21 Parola incerta, in questo punto il documento è molto rovinato.

22 Al fondo del f. 1 r. «Gaspar Beniamus Scrip- tuor» incorniciato in elemento decorativo.

esser di essa fraternita; et in dispo- / sition sua; et della maggior parte: Ne se ne possa per pre- / ti o altri far impetratione alchuna: ovver impedimento: / Peroche el tutto li prefatti fratelli intendeno dispensare; usar / et metter al Culto: et honor de Dio: et del beato San / Marco Evangelista: et in agiunto; et comodo di poveri di essa fraternita: Ne ad altro modo voleno che sian con- / vertiti: ~ /

(7) Che sel si amalasse alcuno<sup>23</sup> della ditta Compagnia; che el Prior / con doi compa- gni lo debba andar a visitare; et essendo po- / vero fargli quella helymosina che parera al detto priore; / et consiglieri considerata la neccessità dell'infermo; et la po- / ssibilità della fraternita: ~<sup>24</sup> /

(8) Che se vada accompagnar il Corpus Do- mini; quando el si por- / tarà a qualunque infermo con le candelle imprese: ~ /

(9) Che quando el morira uno della compa- gnia; et fraternita per / detta siano obligati tutti li fratelli accompagnar el suo / corpo allasepoltura con le candelle accese: et dirgli cinque / Pater nostri: et cinque Ave marie per l'anima sua: Et ca- / dauno che sera avisato; et non di andrà paghi uno soldo // [2 v.] alla fraternita: ~ /

(10) Che se fosse statto accettato alcuno in ditta fraternita per bono: et / da bene; et se gli scoprisse alcuna dishonesta: et manca- mento / possa; et debba esser caciato de ditta fraternita: ne li possa / ritornare se non sera emendato del suo fallo: ~ /

(11) Che alcuno della Compagnia cosi del- li presenti: come che si accet- / taranno per l'advenire: non debbano haver inimicitia con alcuno; et sia chi esser si voglia: ma sia caz-

zato: ne possa in ditta compagnia ritornar, se non havera fatto bona pace: ~ /

(12) Che se habbi a far del numero delli fra- telli di essa fraternita ogni / sei mesi un Priore: et quatro consiglieri per scruttinio secondo / l'ordine del primo Capitolo: El qual priore non possa fare / cosa alcuna senza l'opinione: et voler delli consiglieri: et se / sera cosa d'im- portanza debbano chiamare la compagnia: la / quale redutta si debba eseguir quanto sera deliberato per la / maggior parte: ~ /

(13) Che ogni fiata per qualche occorentia si avesse da ragunar la / compagnia, el Priore; et consiglieri debbano farlo intendere / a tut- ti li fratelli, essendo in la terra; et dimandar licentia / al Clarissimo Rettore ut supra: ~ /

(14) Che cadauno fratello di essa fraternita si debba ridur ogni prima // [3 r.] Dominica del mese al loco, che sera deputato per far quello; che / ordinaranno el Priore con li suoi consiglieri per honore de Dio: / et del suo prottor San Marco Evangelista: et benefi- cio; et / comodo della prefata fraternita: ~ /

(15) Che si habbi a far un Tesoriero di quelli della compagnia de sei / mesi in sei mesi: el quale debba schuoder qualunque sorte de / dinari pertinenti ad essa compagnia; et fra- ternita: et quelli / spender secondo sera ordi- nato per el Prior et consiglieri: over / per deli- beratione della compagnia; et debba del tutto tener bo- / no; et real conto cosi del receiver: come della dispensa: Et / in fine delli sei mesi render conto alla Compagnia: et saldar la sua cassa consignando quanto li restasse al suo successor / integralmente /

(16) Che chadauno della detta compagnia sia obligato, quando chel vie / a morte uno di fratelli di essa fraternita, a pagare un soldo / acio se li possa fare dire uno offitio /

(17) Che chadauno di essa compagnia sia obligato a dire ogni gior- / no cinque Pater et tante ave marie, in salute delle anime / sue //

23 Senza "h", al contrario dei precedenti.

24 Al termine del paragrafo è stato aggiunto, senza un apparente scopo, l'anno di approvazione dello statuto (MDXLIII).

[3 v.] Li nomi de tutti li fratelli; che si hanno trovati a fare questa santa / Compagnia; et fraternita con li capituli; et ordini suprascritti / seguitano videlicet: - /<sup>25</sup>

Domino Antonio Cilia Contestabile del preditto Clarissimo Signor Podestà / Domino Francesco Cazzulano / Domino Zuan maria Pompian / Domino Hieronimo de Getto / Domino Bartholomeo di boldi / Domino Zuan maria Cazulan / Domino Augustin Patrino / Domino Antonio di Ronzzoni detto dongelina / Domino Vincentio Bianches detto spadoleta / Domino Jacomo Lothiero / Domino Eufoniano di Belissimi / Domino Battista Chizzuola / Domino Francesco de Getto / Domino Pantaleon Patrin / Domino Zuan maria di Tolini / Fra Fermo Toniola / Fra Antonio di Merighi / Domino Bartholomeo Lucin // [4 r.] Domino Zuan Jacomo valenza / Domino Stephano frasse / Domino Zuan Antonio Schiavino / Domino Bartholomeo Premol detto Contin / Domino Marco Shiavino / Domino Battista Pionsa / Domino Stephano Ciseran / Domino Matheo Spinello / Domino Zuan Antonio da san zuane / Domino Francesco guarrin quondam Domenego / Domino Zuan Jacomo Porro / Domino Francesco Roa detto Padrigeto / Domino Janello dall'acqua / Domino Erasmo dall'acqua //

25 Nel documento ogni nome occupa una riga. Per ragioni di spazio qui si riportano uno di seguito all'altro.

## Documento II Integrazioni allo Statuto della confraternita dei tessitori di panni di lino. Senza data ma formulati tra il 1546 e 1547 (ff. 5 v. – 7 v.)

[5 v.] Primo<sup>26</sup>. Che chadauno che vole intrare in la ditta compagnia et fra- / ternita debba pagare soldi sete e dinari sei in augmen- / tatione de detta compagnia: - /

2°. Che niuno dela detta compagnia possa palesar cosa alcuna della scuola<sup>27</sup> che / sara ordinata sopra la sala della detta compagnia et fra- / ternita et trovando quello che manifestara cosa veuna / della schola<sup>28</sup> sia svelto e segregato et mai non accettato se non sara / ballottato et ottenuto per le doi parte delle balotte: - /

3. Ancora ordinemo che se alchuno deli compagni che fusse / prior, over sindicho, o scrittore, di detta compagnia del / glorioso messer S. Marco Evangelista, liquali fusseno / stati atrovati in qualche fallo, cioè che havessino re- / tenuto overo defraudato deli beni dela preditta scuola / occultamente incora in pena de restituir quela tal cosa / indebitamente tolta et de lir cinque quali siano de- / vise la mita alla Camera fischal di S. Marco, l'altra / mita alla compagnia dil predetto S. Marco, di / tesitori di pano di lino: - /

4. Anchora ordinemo che el Prior de la prefatta fraternita / et compagnia fornito<sup>29</sup> che

26 La numerazione dei capitoli si trova sull'originale al margine sinistro, parte in arabo e parte in romano, ma lo stile di scrittura e il colore del tratto suggeriscono si tratti di un'aggiunta successiva.

27 «della scuola» aggiunto con segno (^) sopra la riga tra le parole «alcuna» e «che».

28 «della schola» aggiunto in margine sinistro all'inizio della riga prima della parola «sia».

29 Così sul documento in luogo di «finito, terminato».

havera il suo tempo in // [6 r.] detto officio debba star incontumacia per anni trei accio / che ogni compagno de la detta compagnia possa haver / de li offity et participar deli honori et carichi de la / ditta arte de i Tesitori: - /

V. Anchora ordinemo che il prior et sindici e scrittori siano exem- / pti di non pagar caricho niuno quali sono per la limitation / da esser pagadi, et questo sia per tanto come starano in / detti offity: - /

VI. Anchora ordinemo che chadauno di detta arte, cosi quelli / della terra como dil distretto, debbiano pagare alla / predetta scuola dinari trei per chadauno mese et per / chadauno telaro, quali dinari saranno per poter far / de le elemosine a qualunque persona che sia al bisogno / et che siano di detta arte: - /

VII. Anchora ordinemo che sel sara niuno che volia lavo- / rar de la detta arte del tesser pano de lino, in / questa terra di Crema et suo territorio siano tenuti / et obligati à venir alla scuola a farsi scrivere / et pagar per ben intata soldi diese, intendendo / però quelli che sono e che varrano da mo inanti / quali dinari debbano esser pagati in termine de // [6 v.] un mese dapoi che lavera impiantato il telaro: - /

VIII. Anchora ordinemo che occorendo che alchuno deli compagni / usase presuntione in dir over far villania al Prior over / Sindici chadano in pena de soldi trenta liquali vadino / la mita alla Camera fischal di S. Marco, e l'altra mita / alla Scuola de i detti tessitori: - / IX. Anchora ordinemo che caduno di compagni che saranno / debitori alla preditta scuola per li luminari overo altri / debiti debbaiano pagare quando li saranno richiesti almeno / et non volendo pagare chadano in pena de soldi vinti /

X. Anchora ordinemo che dapoi che sara passata la festa / de messe S. Marco evangeli-

sta quali che saranno de- / bitori dela preditta Schuola possano essere astreti a pa- / gare con la pena sopraditta senza cession alchuna: - / XI. Anchora ordinemo che si possa relezere un scrittore / anche che havesse fatto l'offitio l'anno perimanzi /

XII. Anchora occorendo ad alcuno che facesse lavorare / dela dita arte, et se lamentasse de tele mal fatte / over mal conditionate, over che li manchasse qualche / filo o tela, el Priore et Sindici habbino aproveder / et remediar a tal inconveniente subito che ne sentirano // [7 r.] rechiamo et acio che la detta arte<sup>30</sup> de i tesseri sia ben re- / golata ordinemo chel prior et sindici possano fa ra- / sone in fina ala summa de soldi quaranta a quali / saranno de ditta arte de tessitori da tela de lino: - / XIII. Anchora volemo che per l'avenire che li consieri siano / obligati a vedere et iustare tutti li ordidori a una / misura, et quando saranno stati iustati sel sene trovase / poi qualcheuno cheli havesse fatto qualche frauda / in scurtarli chaduno in pena de lire cinque de imperialis / liquidati siano divisi la mita alla camera fischal / di S. Marco, l'altra mita ala scuola deli preditti / tesitori: - /

XIII. Anchora volemo che tutti li fratelli de l'arte nostra de / i tesseri siano tenuti de venir alla messa a hora de / la procession et star fina che la messa sia compita / cioe quel giorno che si fa l'offerta et chi non verra / casca in la pena de soldi X per cadauna volta e / non li possa esser fatta gratia alchuna quali dinari / siano de la Schuola da spendere in augmentatio di quella: - //

[7 v.] XV. Anchora noi dimandemo per bene et conservatione de la / nostra scuola che si possa agiungere et smimuire et / coreggere tutti li capituli secondo parara alla Compa-

30 «arte» aggiunto con segno (^) sopra la riga tra le parole «detta» e «de»

gnia / con consentimiento però de il Magnifico Podesta che sara per / tempo: ~<sup>31</sup> / XVI. Anchora statuimo et ordiniamo che questa benedetta et devota schola debia esser alla conditione de la Scuola de i tessadri da / Venetia et chel priore non possi spender li dinari de la Sco- / la nostra senza licentia d'huomini otto di essa schola cioè / doi per porta convocati et chiamati à Capitulo insieme / con lo priore et sindici che sono in suma huomini tredici / li quali huomini habbiano intera libertà de fare ogni / provisione spesa et redrizzamento che ochorera per la / scuola et per tutte l'altre cose pertinente al mestir nostro / et sia preso à busoli et à balotte tal deliberation fatta da / li sopraditti huomini altramente non si possa spender sotto / pena di pagare del suo scudi cinque d'oro laqual pena / vada la mita alla chamera di S. Marco, l'altra mita / alla nostra schola, salvo quelli dinari che si spende //<sup>32</sup>

**Documento III**  
**Nuove richieste di modifica allo statuto.**  
**10 marzo 1569 (ff. 14 v. – 15 v.)**

[14 v.] 1569 adi 10 marzo: ~ / Essendosi congregati l'infrascritti compagni e fratelli / della confraternita di tessitori di panno di lino e to- / vaglie sotto il vessillo del glorioso santo Marco evangelista / al loco solito<sup>33</sup> nella qual congregatione vi intervenero / tutti li infrascritti del numero di XIII quali hanno authori- / ta da tutto il numero di essa scolla di poter metter cias- / cuna parte et far altre cose necessarie per il detto consortio / furono proposti l'infrascritti capitoli, come proficui e utili / al detto consortio et sopra di quelli assai ragionato, et il / tutto ben considerato, furono ultimamente balotati a uno / per uno et ne seuirno le balotationi, come in fin di ciascun sara notato videlicet. /

Primo che al capitolo duodecimo, nel quale si contiene che la / election del priore e suoi consiglieri si habbino a elezer / ogni sei mesi, come in quello, sia agionto che l'officio di essi / priori e consiglieri, habbia a durare un anno continuo, / intendendosi cosi di quelli che sono al presente, come di quelli / che si elezaranno per l'avvenire, principiando la festa del / glorioso S. Marco evangelista del presente anno e finira / del 1570 e cosi successivamente de anno in anno /

Et date e recevute le balote, fu per la confirmation di esso ca- / [15 r.] pitolo numero 13 et contra una.

Secondo che per l'avvenire niuno ardisca piantar telari per / lavorar ne far lavorar<sup>34</sup>

33 Da inizio Seicento il luogo dell'adunanza è il refettorio del convento di padri di S. Bernardino (f. 18 r.)

34 «ne far lavorar» aggiunto con segno (^) sopra la riga tra le parole «lavorar» e «cosi»

così in Crema, come nel territorio, se prima non / si saranno dati in nota alli deputati della scola, et tolta / licentia da essi in scrittura, sotto pena a cadaun contra- / faciente de lire cinque, la mita de quali sia dell'accusa- / dor, e l'altra mita della camera fiscal de S. Marco, e / nondimanco sia tenuto il contrafaciente a pagar quello, / ch'è dichiarato nelli capitoli della riegola /

Et fatta la balotatione ut supra, fuorno per la confiration / del capitolo numero 14 et niuna contra.

Terzo che per esser stata fin hora la ditta scolla sotto il go- / verno de persone che non essercitavano l'arte del tessadro, / quali non l'hanno governata di quella maniera che si / conveniva, però sia dechiarito e preso, che di cetero non si / possa dar offity di essa scolla se non a persone che exer- / citano attualmente e di continuo l'arte del tessere et / ogni balotatione e officio, che fosse dato contra la for- / ma del presente capitolo sia niun valore e efficacia /

Et fatta la balottatione come disopra furono per la confirmatione del cpitolo balote numero XI et contra tre //

[15 v.] Et così è stato preso come disopra. / Li nomi delli suddetti XIII<sup>35</sup> che furno presenti et balo- / tarno son stati l'infrascritti: ~ /<sup>36</sup>

Vincenzo danzo, priore / Gio Antonio dorneto / Gio Giacomo gritti / Bernardino guerzo / Antonello boldo / Gio Antonio gnata / Aloisio guarner / Vicenzo gritti / Francesco

35 Così nel documento. Si tratta di un errore, considerato che ad inizio documento ci si riferisce al consiglio del XIII, non dei quattordici.

36 Nel documento sono elencati due nomi per riga. Per ragioni di spazio qui si riportano uno di seguito all'altro.

de spin / Pavolo fornovo / Vincenzo guerzo / Antheo contrino / Gio Antonio cazzulan / Bartolomeo boldo /<sup>37</sup>

37 Approvati da Pietro Foscari, podestà e capitano di Crema, il 14 marzo 1569 (ff. 15 v. – 16 r.) e confermati dal doge Pietro Loredano il 30 marzo 1569 (ff. 16 v. – 17 r.)